



# *Regione Molise*

LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2015, N.4

Istituzione dell' Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca ( ARSARP ).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

## Art. 1

*Istituzione dell' Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)*

1. Al fine di riordinare e di organizzare l'attività amministrativa in agricoltura è istituita l' Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), di seguito denominata "Agenzia", con sede legale in Campobasso.

## Art. 2

*Funzioni*

1. L' Agenzia è struttura tecnico-operativa della Regione per le politiche rurali, agricole, agroalimentari, forestali e della pesca, nonché per la ricerca, l'educazione e le innovazioni nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, delle foreste e della pesca.
2. L' Agenzia assume tutte le funzioni già svolte dall' ARSIAM ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27.
3. L' Agenzia svolge e promuove attività per lo sviluppo delle aree rurali, per l'agricoltura, l'agroalimentare, le foreste e la pesca, per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
  - a) favorire uno sviluppo rurale integrato e sostenibile;
  - b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca;
  - c) qualificare e divulgare la ricerca e le innovazioni in agricoltura, nell'agroalimentare e nella pesca;
  - d) promuovere il trasferimento delle innovazioni e la cooperazione tra le imprese e tra le imprese e le istituzioni territoriali;
  - e) tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale, animale e marina anche attraverso la costituzione di banche di conservazione di materiale biologico;
  - f) promuovere l'educazione alimentare e la sensibilizzazione dei consumatori verso prodotti sani e genuini;
  - g) promuovere e sviluppare la tracciabilità dei prodotti e schemi di qualità alimentari, ambientali e della pesca produttiva;
  - h) organizzare campagne di informazione sugli strumenti di programmazione e azioni di marketing territoriale;
  - i) monitorare le tendenze di mercato e lo stato d'uso delle risorse naturali utilizzate nei processi produttivi e di trasformazione anche attraverso la strutturazione di osservatori permanenti;
  - j) supportare la Regione nelle fasi di predisposizione ed attuazione del programma di sviluppo rurale attraverso azioni di assistenza tecnica continua e di monitoraggio;
  - k) migliorare i livelli di conoscenza degli attori pubblici e privati coinvolti nelle misure definite dal programma di sviluppo rurale attraverso azioni qualificate e moderne di formazione;
  - l) coordinare gli strumenti di attenuazione dei rischi finanziari e biologici anche attraverso una sinergia funzionale con il Consorzio regionale molisano di difesa (Co.Re.Di.Mo.) e con FINMOLISE;



a

- m) attuare interventi di tutela ambientale e forestale;
- n) promuovere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione e nelle imprese e la semplificazione dei processi istruttori messi in atto dalla pubblica amministrazione nella gestione delle programmazioni di sviluppo rurale;
- o) collaborare con enti di ricerca ed università regionali, nazionali ed internazionali sulle tematiche di sviluppo rurale e dei settori agricoli, agroalimentari e della pesca;
- p) certificare schemi di qualità realizzati nella regione;
- q) instaurare, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;
- r) svolgere attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali;
- s) svolgere le attività già affidate all'ARSIAM ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 16 concernente "Istituzione della Banca della Terra del Molise".

### Art. 3 *Organi*

- 1. Sono organi dell'Agenzia
  - a) il direttore generale;
  - b) il comitato scientifico;
  - c) il collegio dei revisori dei conti.
- 2. Il comitato scientifico è l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali. Esso è composto da:
  - a) il direttore generale dell'Agenzia, che lo presiede;
  - b) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'agricoltura;
  - c) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
  - d) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia.
- 3. I componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale che stabilisce anche il compenso per i componenti esterni, tenendo conto delle disposizioni regionali e statali in materia di contenimento della spesa pubblica; il suo funzionamento è disciplinato nello statuto dell'Agenzia approvato dalla Giunta regionale.

### Art. 4 *Organizzazione*

- 1. La struttura organizzativa dell'Agenzia è disciplinata dalla presente legge e dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.



2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.
3. Ad ogni dipartimento è assegnata una dotazione organica stabilita nell'atto organizzativo approvato dalla Giunta regionale.
4. Sono istituiti i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:
  - a) dipartimento ricerca, educazione e formazione;
  - b) dipartimento programmazione e assistenza tecnica;
  - c) dipartimento monitoraggio mercati, risorse e strumenti finanziari;
  - d) dipartimento marketing, certificazione e sistemi qualità regionali.
5. I dirigenti preposti ai dipartimenti di cui al comma 2 operano nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla cabina di regia di cui all'articolo 5.

#### Art. 5

##### *Cabina di regia*

1. Alla cabina di regia partecipano:
  - a) l'Assessore regionale all'agricoltura;
  - b) l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale;
  - c) il direttore dell'Agenzia;
  - d) i dirigenti preposti ai dipartimenti costituenti l'Agenzia.
2. Annualmente la cabina di regia definisce gli obiettivi ed indirizzi cui deve conformarsi l'attività dei dirigenti preposti ai dipartimenti.
3. Con cadenza semestrale, ciascun dirigente preposto a dipartimento presenta una relazione relativa all'attività svolta ed ai risultati ottenuti alla cabina di regia che ne valuta la rispondenza agli obiettivi ed indirizzi predefiniti.

#### Art. 6

##### *Autonomia*

1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale sugli enti, istituti ed aziende regionali.
2. L'Agenzia adotta il medesimo sistema contabile della Regione e adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e sue successive modificazioni ed integrazioni.



N

Art. 7  
*Controlli*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, approva:
  - a) lo statuto;
  - b) i regolamenti interni;
  - c) i bilanci di previsione e consuntivi;
  - d) i programmi annuali e pluriennali;
  - e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio dell'attività;
  - f) la pianta organica.
2. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'Agenzia predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.
3. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, l'Agenzia definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

Art. 8  
*Direttore generale*

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine:
  - a) definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
  - b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
  - c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
  - d) propone all'amministrazione regionale l'adozione della pianta organica.
3. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
4. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private.



N

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.
6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori d'area dell'amministrazione regionale.
7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A tale incarico si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e di inconfiribilità contemplate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dalla vigente legislazione regionale in materia di nomine e designazioni negli enti ed organi di interesse regionale.

#### Art. 9

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, di cui uno individuato con funzioni di Presidente.
2. Al presidente ed ai componenti del collegio spettano indennità che la Giunta regionale provvede a determinare tenendo conto delle disposizioni regionali e statali in materia di contenimento della spesa pubblica.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono scelti tra i revisori legali iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
4. I revisori sono nominati per cinque anni.
5. Valgono per i componenti del Collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti degli organi dell'ARSARP. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del Collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ARSARP. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio:
  - a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilati dalla Regione, gli amministratori delle società partecipate dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;



W

- c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
6. I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso l'ARSARP o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Regione.

#### Art. 10

##### *Personale*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è trasferito all'Agenzia il personale, inquadrato nella pianta organica dell'ARSIAM, che conserva il relativo stato giuridico ed il trattamento economico. Al personale dell'Agenzia si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione regionale.
2. L'Amministrazione regionale e l'Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni, possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'amministrazione regionale o sull'Agenzia di assegnazione.
3. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra Agenzia e Regione.
4. Con legge regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 11

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili della soppressa Agenzia e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dalla Giunta regionale.
2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
  - a) l'assegnazione ordinaria a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
  - b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
  - c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
  - d) le rendite patrimoniali;
  - e) ogni altro introito.
3. Costituiscono entrate dell'Agenzia anche i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati.



## Art. 12

*Soppressione dell'ARSIAM*

1. L'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM), istituita con la legge regionale 23 novembre 2004, n. 27, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e cessano contestualmente dalla carica i suoi organi.
2. L'Agenzia subentra all'ARSIAM in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. La definitiva e completa successione dell'ARSARP al soppresso ARSIAM deve aver luogo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le modalità per il trasferimento del personale, dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i riferimenti all'ARSIAM contenuti nelle disposizioni e nelle norme regionali si intendono riferiti all'ARSARP.

## Art. 13

*Abrogazioni*

1. E' abrogata la legge regionale 23 novembre 2004, n. 27, ad eccezione dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 e dell'articolo 3.

## Art. 14

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 15

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 26 MAR. 2015



IL PRESIDENTE  
Paolo di Laura Frattura

